



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza continuazione volontaria dell'assicurazione rischio per disoccupati (WR)

Valido dal 1° gennaio 2017

Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

Indice

1. Capitolo	Persone assicurate.....	1
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate.....	1
Art. 2	Inizio della previdenza.....	1
2. Capitolo	Basi di calcolo	1
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
3. Capitolo	Prestazioni di previdenza	1
Abschnitt 1	In caso di vecchiaia	1
Art. 5	Rendita di vecchiaia.....	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7	Chiusura del conto supplementare.....	1
Abschnitt 2	In caso di decesso.....	1
Art. 8	Rendita per coniugi	1
Art. 9	Rendita per partner.....	2
Art. 10	Rendita per orfani	2
Art. 11	Capitale di decesso.....	2
Art. 12	Chiusura del conto supplementare.....	2
Abschnitt 3	In caso d'invalidità.....	2
Art. 13	Rendita d'invalidità.....	2
Art. 14	Rendita per figli di invalidi.....	2
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi.....	2
Art. 16	Chiusura del conto supplementare.....	3
4. Capitolo	Finanziamento	3
Abschnitt 1	Contributi.....	3
Art. 17	Ripartizione dei contributi e debitore.....	3
Art. 18	Fine dell'obbligo di contribuzione.....	3
Art. 19	Aliquote di contribuzione.....	3
5. Capitolo	Disposizioni finali.....	3
Sezione 1	Prestazione di libero passaggio apportata	3
Art. 20	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	3
Sezione 2	Riscatto delle prestazioni regolamentari complete	3
Art. 21	Riscatto.....	3
Art. 22	Modifica del piano di previdenza.....	3
Art. 23	Testo determinante.....	3
Art. 24	Entrata in vigore.....	3
Appendice.....		4
Art. 1	Aliquote di conversione	4
Art. 2	Aliquote di contribuzione.....	4
Art. 3	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	4
Art. 4	Riscatto massimo possibile	4
Art. 5	Modifica dell'appendice	4
Art. 6	Testo determinante.....	4
Art. 7	Entrata in vigore.....	4

1. Capitolo Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Questo piano di previdenza consente ai beneficiari di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non più sottoposti alla previdenza obbligatoria per i rischi decesso e invalidità di proseguire la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP, a condizione che non siano sottoposti alla LPP obbligatoria e non possano aderire a un'altra previdenza LPP facoltativa. L'iscrizione per la continuazione della previdenza deve essere effettuata entro tre mesi dall'uscita dalla previdenza obbligatoria per i rischi decesso e invalidità.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta al regime obbligatorio.

2. Capitolo Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato nella previdenza obbligatoria corrisponde al massimo al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

3. Capitolo Prestazioni di previdenza

Abschnitt 1 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto alla rendita di vecchiaia.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli di pensionati.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

Abschnitt 2 In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 60% della rendita d'invalidità assicurata;

- b. in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità, al 60% dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta.

Art. 9 Rendita per partner

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

Art. 10 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 20 % della rendita d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità, al 20 % dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate a un coniuge legittimato nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a del Codice civile svizzero non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a del Codice civile svizzero il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

Abschnitt 3 In caso d'invalidità

Art. 13 Rendita d'invalidità

La rendita di invalidità viene determinata in base all'avere composto:

- a. dall'avere del conto di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità; e
- b. dalla somma dei futuri contributi di risparmio senza interessi per gli anni mancanti fino all'età ordinaria di pensionamento

e alle aliquote di conversione valide all'età ordinaria di pensionamento della persona assicurata.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita di invalidità corrente. In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento dell'apertura di un procedimento di divorzio.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

4. Capitolo Finanziamento

Abschnitt 1 Contributi

Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore

L'assicurato deve pagare la totalità dei contributi.

Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata decede, al più tardi tuttavia al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 19 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

5. Capitolo Disposizioni finali

Sezione 1 Prestazione di libero passaggio apportata

Art. 20 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Non si applica al presente piano di previdenza.

Sezione 2 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete

Art. 21 Riscatto

Non si applica al presente piano di previdenza.

Art. 22 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente piano di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 23 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca del piano di previdenza.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 2 dicembre 2016. Entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

L'aliquota di conversione applicata all'età di pensionamento di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini ammonta al 6.8%.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote ¹ Valgono le seguenti aliquote di contribuzione:

Età	Contr. di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	1.2	0.7	1.2	0.7
25-34	2.9	1.9	2.9	1.9
35-44	3.0	3.1	3.0	3.1
45-54	3.0	3.2	3.0	3.2
55-64/65	2.9	3.1	2.9	3.1

Contributo per le ² spese amministrative Il contributo per le spese amministrative ammonta all'1.4% del salario assicurato per uomini e donne, tuttavia è di minimo CHF 72 e massimo CHF 480.

Art. 3 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Non si applica al presente piano di previdenza.

Art. 4 Riscatto massimo possibile

Non si applica al presente piano di previdenza.

Art. 5 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 6 Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 2 dicembre 2016. Entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce tutte le versioni precedenti.